



Quindicinale - Dir. Sede Amm.: CONFCOMMERCIO CHIETI via Santarelli, 219 - 221 - tel. e fax 0871 64599 - 66923 - Chieti - www.confcommerciochieti.it
Infochieti@confcommerciochieti.it - sped. in abb. postale - art. 2 comma 20/C legge 662/96 - Filiale di Chieti - Aut. Trib. di Chieti n° 1 del 24-02-1971
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Delegazioni: FRANCAVILLA AL MARE via Adriatica, 232 - tel. e fax 085 4914333 / LANCIANO via Aterno, 39 -
tel. 0872 714798 - fax 0872 713146 / ORTONA via Francesco Tedesco, 7 - tel. e fax 085 9065649 / VASTO via Maddalena, 63/A - tel. e fax 0873 391261
Ciclostilato in proprio. In caso di mancato recapito restituire al mittente - Tassa a carico - SAN SALVO c.so Umberto I, 28 - tel. e fax 0873/342191
Dir. Resp. F. Flamminio - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 e 3

Anno XXXVIII n. 7 - Chieti 2.3.2009

in primo piano

SPECIALE "AGENTI DI COMMERCIO"

SOMMARIO

RINNOVATO L'ACCORDO ECONOMICO DEL COMMERCIO

in questo numero

- 3 CIRCOLARI FNAARC



FNAARC PROVINCIALE

E' in riscossione il contributo associativo volontario 2009.

I soci che non hanno ancora provveduto possono farlo tramite il bollettino di cc.p allegato

1.

TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI CONTRIBUTIVI

DISCIPLINA IN MATERIA DI TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI CONTRIBUTIVI -DECRETO LEGISLATIVO N° 42 DEL 2 FEBBRAIO 2006 E SUCCESSIVA DIRETTIVA MINISTERIALE DEL 3 MARZO 2006.

Con riguardo al problema della totalizzazione dei versamenti previdenziali, vale a dire la possibilità di cumulare versamenti effettuati in gestioni previdenziali diverse, riteniamo utile ricapitolare l'intera materia. Per gli agenti e rappresentanti di commercio esiste dal 1° gennaio 2006 (Decreto legislativo 42 del 2 febbraio 2006, in applicazione della delega previdenziale contenuta nella Legge 243/04) la possibilità di cumulare versamenti previdenziali effettuati in gestioni diverse, secondo le modalità di seguito indicate.

La norma (la Legge sulla totalizzazione dei periodi contributivi) si pone l'obiettivo di sanare, almeno in parte, la situazione previdenziale di tutti coloro che, avendo cambiato più volte genere di attività, non abbiano raggiunto i requisiti minimi previsti dai diversi enti previdenziali e si ritrovino senza copertura pensionistica, pur avendo pagato, nel tempo, i contributi a diverse gestioni pensionistiche.

Ricordiamo che le nuove disposizioni hanno trovato applicazione dal 1° gennaio 2006, e che con la Direttiva del 2 marzo 2006, il Ministero ha fornito i primi chiarimenti. Precisiamo che per gli agenti di commercio la totalizzazione dei periodi contributivi versati all'ENASARCO ed all'INPS, in concreto non trova applicazione.

Infatti scopo della totalizzazione è coprire periodi di contribuzione diversi per i quali siano stati versati contributi previdenziali ad Enti gestori diversi.

Per l'agente di commercio è invece contemporaneo l'obbligo di iscrizione, e di versamenti dei contributi previdenziali, sia verso la Gestione Commercianti dell'INPS, sia verso la Fondazione ENASARCO. In questo modo non sorge la possibilità di utilizzare la totalizzazione.

Nel caso invece che, per motivi che appaiono comunque di difficile realizzazione, una delle due contribuzioni (INPS o ENASARCO) non sia stata versata, la disciplina della totalizzazione può trovare applicazione. Precisiamo anche che gli agenti di commercio che non sono in possesso dei requisiti per la richiesta di pensione di vecchiaia ENASARCO (almeno 20 anni di contributi ed un'età anagrafica di almeno 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne), possono chiedere di usufruire della "prosecuzione volontaria" (vale a dire pagare interamente i contributi previdenziali ENASARCO fino a raggiungere 20 anni di versamenti) purché abbiano versato contributi di previdenza ENASARCO per almeno 7 anni e richiedano la prosecuzione volontaria entro 2 anni dalla cessazione dell'attività.

* * *

2.	SPESE DI RAPPRESENTANZA – DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE RECANTE LE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'ART. 108, C. 2, DEL TUIRIN ATTESA DI PUBBLICAZIONE. PRIME ANTICIPAZIONI.
-----------	---

La Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2009 ha pubblicato il Decreto attuativo 19 novembre 2008, nel quale è indicata la nuova disciplina delle "spese di rappresentanza" secondo i nuovi principi dell'art. 108, comma 2, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, così come modificato dalla Legge Finanziaria 2008. La Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), ha introdotto rilevanti novità in materia di trattamento fiscale delle spese di rappresentanza. Tali novità, la cui applicazione, ricordiamo, interessa le spese sostenute a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (quindi, a decorrere dal 1° gennaio 2008), riguardano sia l'introduzione di specifici criteri di definizione delle spese di rappresentanza, ai fini della verifica della loro inerenza, sia la fissazione di un nuovo limite di deducibilità delle predette spese, non più determinato in via forfetaria in funzione dello stesso ammontare di spese sostenute, ma in percentuale dei ricavi delle imprese.

Ricordiamo, anche, che la stessa Legge Finanziaria 2008 ha elevato il limite del valore unitario dei beni la cui distribuzione gratuita si considera integralmente deducibile, portandolo da 25,82 euro a 50 euro, iva inclusa (in questi rientrano ad esempio gli omaggi che gli agenti di

commercio fanno ai clienti). Circa la definizione generale di “spese di rappresentanza”, viene individuato nella “gratuità” delle spese di rappresentanza il loro carattere essenziale e vengono specificati i criteri in base ai quali le spese possono considerarsi inerenti.

In particolare, a tal fine, viene richiesto che le spese in questione siano sostenute con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e che il loro sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa ovvero comunque coerente con gli usi e le pratiche commerciali del settore in cui l’impresa si trova a operare e a competere.

Accanto a questa definizione generale vengono individuate poi delle fattispecie che costituiscono, a priori, spese di rappresentanza. In particolare, si tratta:

- a) delle spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell’attività caratteristica dell’impresa;**
- b) delle spese per feste, ricevimenti ed altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose;**
- c) delle spese per feste, ricevimenti ed altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione dell’inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell’impresa;**
- d) delle spese per feste, ricevimenti ed altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere ed eventi simili in cui sono esposti i beni ed i servizi prodotti dall’impresa;**
- e) di ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza sopra indicati.**

Come si può desumere, la fattispecie di cui alla lettera e) ha carattere residuale. In essa, infatti, trovano collocazione tutte quelle erogazioni gratuite di beni e servizi effettuate in occasioni diverse da quelle espressamente contemplate nelle precedenti lettere ma che, in ogni caso, si qualificano idonee, anche potenzialmente, ad assicurare all’impresa benefici in termini promozionali o relazionali. Si pensi, a titolo esemplificativo, a tutte quelle spese sostenute al fine di instaurare o di mantenere rapporti con i rappresentanti delle amministrazioni statali, degli enti locali o con organizzazioni private quali le associazioni di categoria o le associazioni sindacali.

In tale fattispecie rientrano, espressamente, anche, le erogazioni di contributi per l'organizzazione di convegni o seminari.

La deducibilità delle suddette spese, che opererà nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute, deve essere commisurata all'ammontare dei ricavi e dei proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi, con una struttura tipicamente a scaglioni.

Il tetto di deducibilità sarà, infatti, pari:

- all'1,3% dei ricavi ed altri proventi fino a 10 milioni di euro;**
- allo 0,5% dei ricavi ed altri proventi per la parte eccedente i 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;**
- allo 0,1% dei ricavi ed altri proventi per la parte eccedente i 50 milioni di euro.**

Ai fini della determinazione dell'importo deducibile, non si deve tener conto delle spese relative ai beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro che, come già ricordato, sono deducibili per il loro intero ammontare.

Circa le spese di rappresentanza sostenute dalle imprese di nuova costituzione, le quali, nella fase di inizio attività generano un ammontare di ricavi modesto, è stato previsto che le spese sostenute nei periodi di imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi possano essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo se e nella misura in cui le spese sostenute in tali periodi siano inferiori all'importo deducibile. Ad esempio, in caso di costituzione di una nuova società nel corso del 2008 e di conseguimento dei primi ricavi nel 2010, le spese di rappresentanza sostenute nel 2008 e nel 2009 possono essere dedotte nel 2010 e nel 2011, fermo restando, per ciascuno dei due periodi d'imposta, il rispetto dei parametri di deducibilità sopra riportati.

È stato inoltre chiarito quali spese non costituiscono "spese di rappresentanza" e, in quanto tali, sono escluse dalle limitazioni alla deducibilità.

In particolare, vengono previste specifiche disposizioni in tema di spese per "ospitalità clienti":

le spese di vitto, viaggio ed alloggio, sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni o eventi simili in cui sono esposti i beni ed i servizi prodotti dall'impresa o in occasione di visite alla sede, agli stabilimenti o ad unità produttive dell'impresa, pur configurandosi come erogazioni gratuite, non sono considerate spese di rappresentanza, per cui non sono soggette al rispetto del limite di congruità previsto dal Decreto.

Coerentemente con tale previsione, viene riconosciuta piena deducibilità alle spese di viaggio, vitto ed alloggio direttamente sostenute

dall'imprenditore individuale (quindi anche dall'agente di commercio) per partecipare a mostre, fiere ed altri eventi simili in cui sono esposti o promossi i beni od i servizi oggetto dell'attività dell'impresa stessa od attinenti all'attività svolta. Tale previsione, si precisa, ha rilevanza solo per le spese della suddetta natura, essendo evidente che le spese sostenute, ad esempio, per l'affitto e l'allestimento degli stand o il trasporto dei prodotti da esporre, restano deducibili come normali spese di gestione in base alle regole generali.

Per quanto riguarda la esatta classificazione dei costi riguardanti i pasti offerti dagli agenti di commercio a clienti, fornitori e funzionari aziendali, la F.N.A.A.R.C. ha già richiesto un chiarimento per verificare se tali spese debbano essere ricomprese, o meno, fra le spese di rappresentanza.

Si precisa anche che la deducibilità delle spese di rappresentanza è subordinata al rispetto di una precisa documentazione.

In particolare, dalla documentazione relativa al sostenimento delle erogazioni e delle spese in questione deve risultare anche la generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento della manifestazione e la natura dei costi sostenuti.

Infine, come già ricordato, le nuove disposizioni riguardanti le spese di rappresentanza si applicano con riferimento alle spese sostenute a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, quindi, a partire dal 1° gennaio 2008.

* * *

3	LA RIVISTA FNAARC GRATUITA PER I SOCI
----------	--

Al fine di ottimizzare e migliorare l'invio della rivista, trimestrale "Agenti di Commercio F.N.A.A.R.C." invitiamo i soci FNAARC – CONFCOMMERCIO in regola con il pagamento dei contributi associativi a compilare la scheda allegata comunicandoci i recapiti dove spedire il periodico.

ATTENZIONE LA RIVISTA E' GRATUITA MA E' RISERVATA AI SOCI.

**La scheda deve essere restituita
via fax al n. 0871.66923 entro il 24.3.2009.**

RINNOVATO L'ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO DEL SETTORE COMMERCIALE. RIGUARDA 120.000 AGENTI DI COMMERCIO. LA F.N.A.A.R.C. HA OTTENUTO SIGNIFICATIVI MIGLIORAMENTI NORMATIVI ED ECONOMICI IN FAVORE DEGLI AGENTI DI COMMERCIO.

Sensibile miglioramento della parte economica della “indennità meritocratica”, mantenimento della indennità risoluzione rapporto (FIRR) e della indennità suppletiva di clientela, istituzione di un Ente Bilaterale per la formazione professionale degli agenti di commercio, interventi in favore degli agenti che operano senza un mandato conferito informata scritta, e forti limitazioni alla possibilità delle case mandanti di ridurre la zona, i prodotti, i clienti, le provvigioni dell'agente di commercio.

Questi i principali successi, che possiamo definire “epocali” contenuti nell'Accordo Economico Collettivo firmato IL16 febbraio dalla FNAARC , che interessa gli agenti di commercio operanti per conto di case mandanti del settore del commercio.

Esaminiamo un po' più in dettaglio i principali contenuti del nuovo Accordo, riservandoci di ritornare sull'argomento per un esame più dettagliato:

- **Grandi, molto grandi, sono i risultati raggiunti per le indennità di fine rapporto. Infatti il primo successo è aver mantenuto invariati l'indennità di risoluzione rapporto (meglio nota come F.I.R.R.) e l'indennità suppletiva di clientela, due istituti che non sono previsti né nella disciplina Europea degli agenti di commercio, né nel Codice Civile Italiano, e che sono invece presenti da moltissimi anni negli Accordi Economici Collettivi. Oltre a questo viene previsto che l'indennità di clientela sia corrisposta, nel caso di disdetta del mandato da parte dell'agente, anche in presenza della pensione di vecchiaia INPS, mentre fino ad oggi l'indennità poteva essere richiesta, in caso di disdetta da parte dell'agente, solo in presenza della pensione di vecchiaia ENASARCO, oppure in caso di inabilità o di morte. Questo rappresenta un notevole vantaggio per quanti iniziano l'attività di agente in età non più giovanissima (da 50 anni in avanti) che avrebbero potuto richiedere l'indennità di clientela, in caso di loro disdetta del mandato, solo da 70 anni in avanti, perché solo a quel momento avrebbero maturato il diritto alla pensione di vecchiaia dell'ENASARCO, avendo maturato 20 anni di contribuzione.**

Vi è poi il forte incremento della “indennità meritocratica”, particolarmente sensibile in caso di chiusura di rapporti di agenzia di durata fino a 5 anni; la nuova indennità è determinata in funzione della durata dell’incarico di agenzia e dell’incremento di fatturato ottenuto dall’agente.

Ancora è previsto che l’agente che accetti di essere liquidato con il pagamento del FIRR, della indennità di clientela e della indennità meritocratica previste nel nuovo Accordo, riceva le sue spettanze entro 30 giorni dal termine del mandato, *siglando un Accordo presso l’Associazione sindacale di appartenenza.*

Questo Accordo chiude in modo definitivo ogni rivendicazione riguardante le indennità di fine rapporto di agenzia.

• Per quanto riguarda le riduzioni di zona, clientela, misura delle provvigioni e prodotti, è stata aumentata sensibilmente la tutela per gli agenti di commercio: infatti la cosiddetta “clausola di salvaguardia”, vale a dire la possibilità di cumulare tutte le riduzioni, viene estesa da 12 a 18 mesi per i plurimandatari e da 12 a 24 mesi per i monomandatari; inoltre sarà possibile per tutti cumulare nel periodo sopra indicato sia le riduzioni “lievi” (quelle che hanno un valore inferiore al 5% delle provvigioni) sia le riduzioni “medie” (quelle che hanno un valore tra il 5 e il 20% delle provvigioni). Fino ad oggi potevano essere cumulate solo le riduzioni “lievi”, un fatto che penalizzava fortemente gli agenti.

• Per quanto attiene al riconoscimento dell’incarico di agenzia, è stato chiarito che vi è prova di un rapporto di agenzia quando vi sia una attività di vendita pagata con provvigioni, anche se sia stato conferito un incarico formalmente diverso (ad esempio collaborazione contratto a progetto ecc.).

• È stato inoltre previsto che l’esistenza del mandato di agenzia possa essere provata anche con documenti che pervengono da una delle sole parti, ovviamente nei casi di mancato conferimento del mandato in forma scritta. Questo vuol dire che potremo testimoniare l’esistenza del rapporto di agenzia anche con documenti prodotti solamente dagli agenti di commercio.

• È stato anche definito il momento di pagamento delle provvigioni, così come si è anche puntualizzato, nel rispetto di quanto vuole la legge, che l’agente ha il diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l’importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili.

- **È stata anche prevista l'istituzione del fondo di assistenza sanitario integrativo.**
- **Si è anche definito che l'eventuale clausola che prevede il patto di non concorrenza post contrattuale debba essere indicata solo al momento del conferimento del mandato, e non possa essere prevista in un momento successivo.**

Queste quindi le più rilevanti novità dell'Accordo, che, lo ripetiamo, è un passo "epocale" sia per la parte normativa del rapporto di agenzia, sia per quella economica, e che costituisce una "pietra miliare" per lo sviluppo dell'attività dell'agente di commercio.

L'Accordo firmato ieri è stato reso possibile dalla grande collaborazione e sensibilità manifestate dalla Confcommercio e dal suo Presidente Carlo Sangalli.

**IL TESTO INTEGRALE DEL NUOVO ACCORDO
SU WWW.CONFCOMMERCIOCHIETI.IT**